Centro Studi AFFIDO

STRUMENTI Affido



Foto di J W su Unsplash

25. LA COPERTURA ASSICURATIVA NELL'AFFIDO FAMILIARE

La tutela dei minorenni in affido e degli affidatari per i danni causati o subiti nel corso dell'affidamento

Copyright © 2026 Edizioni Centro Studi Affido

LA COPERTURA ASSICURATIVA NELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE
La tutela dei minorenni in affido e degli affidatari
per i danni causati o subiti nel corso dell'affidamento

Tutti i diritti riservati

Edizione: 1ª (novembre 2026)

Ricerca e analisi delle fonti, Editing e Formattazione: Marco Giordano

La realizzazione del manuale è stata supportata da IA di tipo generativo *(Claude – modelli Opus e Fable)*
con prevalente riguardo all'attività di ricerca e analisi delle fonti, editing e formattazione

Indice

1. Premessa 3
2. Le indicazioni istituzionali e il quadro normativo 3
2.1 La legge 184/1983 e la posizione giuridica degli affidatari 3
2.2 Le Linee di indirizzo nazionali e la raccomandazione 122.b.1 4
2.3 Le previsioni regionali 5
3. La responsabilità civile degli affidatari 6
3.1 I danni cagionati dal minorenne a terzi 6
3.2 I danni subiti dal minorenne 8
3.3 La posizione dell'ente locale affidante 9
3.4 Perché la copertura assicurativa 10
4. Gli aspetti da definire per un'adeguata copertura 10
4.1 Assetto contrattuale e scala della copertura 10
4.2 Le garanzie: responsabilità civile, infortuni e tutela legale 11
4.3 La clausola di terzietà reciproca 11
4.4 L'ambito soggettivo: quali affidamenti coprire 14
4.5 Operatività, decorrenza e individuazione degli assicurati 14
4.6 Massimali, franchigie, esclusioni 15
4.7 Gestione dei sinistri, informazione alle famiglie, acquisizione del servizio 16
5. Esempi dalla documentazione ufficiale degli enti locali 16
5.1 Unione Terra di Mezzo (RE): la qualità di «terzi» in un capitolato RCT/RCO 16
5.2 Comune di Grado (GO): la categoria «minori in affido» nella polizza infortuni 17
5.3 Provincia autonoma di Trento: la doppia polizza a scala provinciale 17
5.4 Zona Sociale n. 2 – Perugia, Corciano, Torgiano: il regolamento d'ambito dopo le Linee 2024 17
5.5 Consorzio «Ovest Solidale» (Rivoli, TO): la polizza nel regolamento consortile 18
5.6 Ulteriori riscontri 18
6. Indicazioni conclusive 18
Appendice A. Schema di articolo per il regolamento affidi 20
Appendice B. Checklist delle clausole da presidiare 21
Appendice C. Facsimile dell'estratto per gli affidatari 23
Appendice D. Facsimile della comunicazione del sinistro 26
Appendice E. Schema di clausole per il capitolato di polizza 28
Appendice F. Casi-tipo: quale garanzia risponde 29
Appendice G. Glossario dei termini assicurativi 30
Fonti principali 31

1. Premessa

Le Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare raccomandano agli enti locali di attivare idonee coperture assicurative a garanzia dei danni causati o subiti dai minorenni in affidamento familiare[1]. L'indicazione, apparentemente minore nell'economia complessiva del documento, tocca in realtà un aspetto che può incidere sulla qualità e sulla sostenibilità dell'accoglienza: chi apre la propria casa a un bambino o a un ragazzo assume, insieme alle responsabilità educative, anche una possibile esposizione giuridica e patrimoniale – verso il minorenne stesso e verso i terzi – che, se lasciata interamente a carico delle famiglie, rischia di tradursi in un disincentivo silenzioso alla disponibilità all'affido.

Il presente fascicolo propone un quadro d'insieme del tema in quattro passaggi: il richiamo delle indicazioni istituzionali e delle norme in materia (Paragrafo 2); l'inquadramento della responsabilità civile degli affidatari per i danni cagionati e subiti dal minorenne (Paragrafo 3); l'approfondimento degli aspetti da definire per costruire una copertura assicurativa adeguata (Paragrafo 4); la presentazione di alcuni esempi tratti dalla documentazione ufficiale di enti locali che si sono già attivati su questo fronte (Paragrafo 5). Chiudono il fascicolo alcune indicazioni conclusive (Paragrafo 6) e, in appendice, sette strumenti operativi: uno schema di articolo per il regolamento affidi (Appendice A), una checklist delle clausole da presidiare (Appendice B), un facsimile di estratto informativo per gli affidatari (Appendice C), un facsimile di comunicazione del sinistro (Appendice D), uno schema di clausole per il capitolato di polizza (Appendice E), alcuni casi-tipo (Appendice F) e un glossario dei termini assicurativi (Appendice G).

Il fascicolo ha finalità informative e di orientamento. Su diversi punti la normativa e la giurisprudenza non offrono risposte univoche: dove ciò accade, le letture proposte vanno intese come ipotesi di lavoro e sono presentate come tali. Gli atti degli enti sono richiamati nel testo consultato alla data indicata e possono essere stati nel frattempo modificati; le formulazioni contenute nelle appendici sono schemi da adattare. Per le singole situazioni e per la redazione di regolamenti e capitolati resta opportuno il confronto con gli uffici legali e finanziari dell'ente, con il broker e con la compagnia assicuratrice.

2. Le indicazioni istituzionali e il quadro normativo

2.1 La legge 184/1983 e la posizione giuridica degli affidatari

La cornice è la legge 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia», come ridenominata dalla legge 149/2001). La posizione giuridica dell'affidatario è delineata dall'articolo 5, secondo cui questi deve «accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione», osservando le prescrizioni dell'autorità affidante; egli inoltre «esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie». È la fotografia di una vita quotidiana condivisa: il minorenne abita con gli affidatari, frequenta la scuola, pratica sport, si muove sul territorio. Da questa ordinaria quotidianità – ed è un dato fisiologico, non patologico – possono scaturire incidenti: danni che il minorenne provoca ad altri e danni che egli stesso subisce.

[1] *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, approvate con Accordo in Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012 (Rep. atti n. 123/CU) e aggiornate con Accordo in Conferenza Unificata dell'8 febbraio 2024 (Rep. atti n. 17/CU), che ha rivisto congiuntamente anche le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Testo dell'edizione ministeriale 2013: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf; edizione aggiornata 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Istituto degli Innocenti): https://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/strumenti-il-sociale-1-linee-indirizzo-affidamento-familiare.

Nella stessa legge si può rintracciare il principio al quale le coperture assicurative possono essere ricondotte. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria». L'art. 80, comma 4, affida inoltre alle Regioni il compito di determinare condizioni e modalità di sostegno alle famiglie affidatarie, «affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche». La legge non menziona espressamente l'assicurazione e subordina gli interventi alle disponibilità di bilancio; la polizza assicurativa può tuttavia essere ragionevolmente ricondotta a queste misure e letta non come beneficio accessorio, ma come parte del patto di corresponsabilità tra ente e famiglia che sostiene l'affidamento.

2.2 Le Linee di indirizzo nazionali e la raccomandazione 122.b.1

Le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare – approvate in Conferenza Unificata il 25 ottobre 2012 e aggiornate dall'Accordo dell'8 febbraio 2024, che per questa parte ne conserva struttura e numerazione – trattano la materia nella parte dedicata agli attori istituzionali, tra i compiti dell'ente locale. La raccomandazione 122.b.1 («Sostenere l'affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici») così recita, nella sua prima azione operativa e nel testo aggiornato:

> «L'Ente locale sostiene le spese relative agli affidamenti familiari avviati, assicurando la copertura assicurativa per gli affidatari e i bambini in affidamento familiare (in particolare rispetto a responsabilità civile e infortuni) e corrispondendo agli affidatari il contributo spese mensile, anche in considerazione a bisogni speciali afferenti all'area socio-sanitaria o sanitaria, secondo la normativa nazionale e le disposizioni regionali»[2].

Quattro elementi meritano sottolineatura. Primo: il soggetto cui la raccomandazione si rivolge è l'ente locale, non la famiglia; la copertura non dovrebbe quindi essere rimessa alle eventuali polizze private degli affidatari. Secondo: la platea protetta è duplice – gli affidatari e i minorenni – e duplice è l'oggetto espressamente richiamato, la responsabilità civile e gli infortuni. Terzo: la previsione è collocata tra i sostegni che l'ente è chiamato ad assicurare, accanto al contributo spese mensile, di cui sembra condividere la natura di componente ordinaria del progetto: il riferimento agli affidamenti «avviati», privo di ulteriori specificazioni, può essere letto come esteso a tutte le forme di affidamento. Quarto: la medesima raccomandazione chiede di predisporre «specifici strumenti informativi» e di notiziare con chiarezza gli affidatari sulle agevolazioni e provvidenze loro spettanti: è ragionevole ritenere che anche la polizza rientri tra le informazioni da comunicare e spiegare agli affidatari[3].

La previsione non è isolata nel sistema. Le parallele Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (2017, anch'esse aggiornate nel 2024) dedicano una specifica voce a «Contratto di servizio e assicurazione nell'accoglienza», nella quale si raccomanda all'ente gestore di stipulare «un apposito contratto assicurativo per l'attività di accoglienza»[4], il

---

[2] *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, cit., raccomandazione 122.b.1, Azione/indicazione operativa 1, nella sottosezione 122.b (sostegno economico e interventi di supporto). Il testo qui riportato è quello dell'edizione aggiornata 2024, cit. a nota 1: rispetto all'edizione 2012 è stato aggiunto l'inciso sui bisogni speciali, mentre la parte relativa alla copertura assicurativa è rimasta invariata.

[3] Ivi, raccomandazione 122.b.1, Azione/indicazione operativa 4.

[4] *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni*, approvate con Accordo in Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017 (Rep. atti n. 172/CU) e aggiornate con il citato Accordo 17/CU del 2024; v. la voce «534. Contratto di servizio e assicurazione nell'accoglienza», raccomandazione 534.2 (ed. 2017, p. 81:

che suggerisce che la protezione assicurativa sia considerata un profilo trasversale alle diverse forme di accoglienza fuori famiglia. Nella stessa direzione si era espresso il Coordinamento Nazionale Servizi Affidi: «Dovrà inoltre essere assicurata la necessaria copertura assicurativa della famiglia affidataria e dei minori in affido, sia per gli infortuni che possono occorrere al minore durante l'affido, sia per i danni materiali e personali che l'affidato può provocare nei confronti di terzi»[5].
Le Linee di indirizzo, in quanto approvate con accordo in Conferenza Unificata, dispiegano la loro efficacia soprattutto attraverso il recepimento regionale e gli atti degli enti titolari: i primi atti regionali successivi all'edizione 2024 (il recepimento del Lazio, con D.G.R. 351/2024; il modello operativo dell'Umbria, adottato con D.G.R. 464/2024 tenendo presenti le nuove Linee) sembrano confermare la centralità del passaggio attuativo locale, nel quale la previsione assicurativa è destinata a tradursi in regolamenti, impegni di spesa e contratti[6]. Sul piano formale si tratta dunque, in linea di massima, di raccomandazioni più che di obblighi direttamente azionabili: la loro forza sta soprattutto nell'essere un parametro condiviso da Stato, Regioni ed enti locali per valutare l'adeguatezza dei sistemi territoriali.

2.3 Le previsioni regionali

Alcune Regioni, del resto, avevano già introdotto, in alcuni casi prima delle stesse Linee nazionali, previsioni espresse, contenute per lo più in atti di indirizzo delle Giunte, con una formula ricorrente che abbina i danni subiti e quelli provocati. Il Piemonte, fin dal 2003: «Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali provvedono a stipulare polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento»[7]. Il Veneto, nelle Linee Guida regionali del 2008, ritiene «opportuno che vengano stipulate adeguate polizze assicurative a tutela della famiglia affidataria e del bambino o ragazzo affidato»[8]. Il Molise: «I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente Locale per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento»[9]. Nella Provincia autonoma di Trento l'onere risulta assunto a scala provinciale: secondo le Linee guida provinciali, per tutta la durata del progetto la Provincia «stipula … una polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, a favore degli affidatari e una polizza assicurativa contro gli infortuni e casi di morte del minore affidato»[10]. La Lombardia segue una via ancora diversa: è la Regione a stipulare

---

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Linee_%20guida_accoglienza_181203.pdf; ed. aggiornata 2024: https://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/strumenti-il-sociale-2-linee-indirizzo-accoglienza).

[5] CNSA – Coordinamento Nazionale Servizi Affidi, *Diventare affidatari*, 2011, p. 32: https://bit.ly/4iSs45L .

[6] D.G.R. Lazio 23 maggio 2024, n. 351, di recepimento delle Linee di indirizzo aggiornate (https://www.welforum.it/wp-content/uploads/2024/06/lazio-dgr-351-2024.pdf); D.G.R. Umbria 22 maggio 2024, n. 464, di adozione del «Modello operativo condiviso sull'affidamento familiare in Umbria» (https://www.welforum.it/wp-content/uploads/2024/06/umbria-dgr-464-2024.pdf).

[7] D.G.R. Piemonte 17 novembre 2003, n. 79-11035, Allegato, sez. 3, lett. A: https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2003/50/siste/00000009.htm.

[8] Regione del Veneto, D.G.R. 2 dicembre 2008, n. 3791, Allegato A, Linee Guida 2008 *per i Servizi Sociali e Socio Sanitari. L'affido familiare in Veneto*, cap. 5, par. 5.1.2 («L'assicurazione»): testo consultato nella riproduzione della banca dati legale di Save the Children Italia, https://legale.savethechildren.it/wp-content/uploads/wpallimport/files/attachments/_DatasImport/pdf/allegato_d.g.r._3791_2008_veneto.pdf. Il paragrafo aggiunge che la polizza «dovrà coprire i danni subiti (infortuni) o arrecati (responsabilità civile contro terzi) dal minore».

[9] D.G.R. Molise 16 novembre 2009, n. 1092, *Direttiva sull'affidamento familiare dei minori*, par. 12.2 («Assicurazione»):
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Direttiva_sull__affidamento_familiare_dei_minori_Regione_Molise-1.pdf.

[10] Provincia autonoma di Trento, *Linee guida affidamento familiare* (documento la cui elaborazione è stata avviata nel 2010, pubblicato sul sito della Provincia con l'indicazione «in validità dal 15/02/2023»), sez. 8.3 («La famiglia affidataria»): https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Linee-guida-affidamento-familiare.

direttamente polizze infortuni e di responsabilità civile che comprendono i minorenni in affido familiare e, per la sola responsabilità civile e nei termini indicati dalla Regione, le famiglie affidatarie[11]. L'Umbria, nel modello operativo adottato dopo le Linee 2024, include tra i compiti del servizio sociale territoriale l'attivazione dell'«assicurazione (sia individuale che cumulativa)»[12], registrando verosimilmente le due tecniche in uso: la polizza individuale per singolo affidamento e la polizza cumulativa di categoria. Gli atti richiamati risalgono a momenti diversi e hanno natura diversa: prima di farvi riferimento è opportuno verificarne il testo vigente.

3. La responsabilità civile degli affidatari

3.1 I danni cagionati dal minorenne a terzi

Il Codice civile disciplina la materia principalmente con due norme. Per il fatto illecito del minorenne capace di intendere e di volere, l'art. 2048 pone a carico dei genitori (e del tutore) una responsabilità, comunemente ricostruita come presunta, per il danno cagionato dai figli «che abitano con essi», superabile solo con la prova «di non aver potuto impedire il fatto»[13]; la Cassazione ha inteso tale prova in senso rigoroso, richiedendo la dimostrazione positiva di aver impartito un'educazione consona e di aver esercitato una vigilanza adeguata all'età, ammettendo che l'inadeguatezza dell'educazione possa desumersi dalle stesse modalità del fatto[14]. Nella ricostruzione corrente la presunzione poggia su due distinti titoli di colpa: la *culpa in educando*, cioè il non aver impartito al figlio un'educazione adeguata al rispetto delle regole della convivenza civile, e la *culpa in vigilando*, cioè il non aver esercitato su di lui una sorveglianza commisurata all'età, al carattere e alle circostanze. Si ritiene comunemente che la prima pesi tanto più quanto più il minorenne si avvicina alla maggiore età e la seconda tanto più quanto più è piccolo. Se il minorenne è invece incapace di intendere e di volere, risponde «chi è tenuto alla sorveglianza» ai sensi dell'art. 2047 (dove, mancando nel minorenne la capacità, viene in rilievo la sola *culpa in vigilando*), salva la prova – anch'essa intesa severamente – di non aver potuto impedire il fatto[15].
Va aggiunto che il minorenne capace risponde anche in proprio del danno (art. 2043 c.c.), di regola in solido con chi è chiamato a risponderne per lui: è una delle ragioni per cui la copertura dovrebbe riguardare anche la sua responsabilità personale. La capacità di intendere e di volere, in sede civile, non è legata a soglie di età prestabilite, ma va accertata caso per caso (art. 2046 c.c.).

---

[11] Regione Lombardia, *Unità di Offerta Sociale – Risarcimento danni da infortuni e responsabilità civile* (pagina aggiornata al 16 aprile 2026): https://www.regione.lombardia.it/diritti-e-tutele/assicurazioni-e-risarcimenti/unit--di-offerta-sociale---risarcimento-danni-da-infortuni-e-responsabilit--civile. Secondo la pagina e la sintesi delle polizze pubblicate dalla Regione, la polizza infortuni riguarda i minorenni in affido familiare e i maggiorenni in prosieguo amministrativo fino a 21 anni (80.000 euro per il caso morte, 100.000 per l'invalidità permanente); quella di responsabilità civile, con massimale di 5 milioni di euro, comprende anche le «famiglie affidatarie anche part-time e famiglie di appoggio coinvolte nel progetto ministeriale P.I.P.P.I. (esclusivamente per la Responsabilità Civile)»: la formula non chiarisce se il riferimento al progetto riguardi le sole famiglie di appoggio.
[12] D.G.R. Umbria 464/2024, cit. a nota 7.
[13] Art. 2048, commi 1 e 3, c.c. L'ulteriore figura contemplata dalla norma, l'affiliante, rinvia all'istituto dell'affiliazione, abrogato dalla stessa l. 184/1983.
[14] Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20322 (massime in https://brocardi.it/massimario/9036.html), secondo cui, in mancanza di prova contraria, l'inadeguatezza dell'educazione può desumersi dalle stesse modalità del fatto illecito; sulla necessità di dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente a una corretta vita di relazione v. anche Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556 (massima in https://www.brocardi.it/massimario/9048.html).
[15] Art. 2047, comma 1, c.c.

Gli affidatari non compaiono nell'elenco dell'art. 2048, scritto nel 1942 per genitori, tutori e precettori (oltre che per l'affiliante, figura di un istituto da tempo abrogato). Sulla loro posizione le opinioni non sono univoche. Una prima lettura valorizza il carattere eccezionale della norma e la tassatività dell'elenco: «deve escludersi che possa essere ravvisata una responsabilità del terzo affidatario», mancando il rapporto di filiazione che la norma presuppone[16]; nella stessa logica si è sostenuto che la presunzione non operi a carico di nonni, parenti o amici ai quali il minorenne sia temporaneamente affidato, nei cui confronti il danneggiato dovrebbe provare la colpa secondo l'art. 2043[17]. Una seconda lettura, all'opposto, ritiene che la legge 184/1983 consenta di sostenere la responsabilità dell'affidatario, tanto nell'affidamento familiare quanto in quello preadottivo[18]. Un argomento testuale in questa direzione potrebbe trarsi dal rinvio dell'art. 5, comma 1, alle disposizioni dell'art. 316 c.c. «in quanto compatibili», che sembra avvicinare la posizione dell'affidatario a quella del genitore sul terreno dell'educazione e della cura quotidiana: si tratta però di un'ipotesi interpretativa, non di un dato acquisito. Dalle ricerche svolte non risultano pronunce di legittimità che abbiano risolto specificamente la questione per l'affidamento familiare disposto ai sensi della legge 184/1983. Un caso a sé è quello dell'affidatario nominato anche tutore: la norma dovrebbe allora applicarsi direttamente, perché il tutore è tra i soggetti indicati e il minorenne abita con lui; diversamente, a quanto sembra, quando la tutela è affidata a un tutore volontario o all'ente, che non convivono con il minorenne.
Dall'incertezza non sembra però potersi dedurre che il rischio non esista. In primo luogo, quando il minorenne è incapace (per età o condizione), gli affidatari appaiono qualificabili come sorveglianti ai sensi dell'art. 2047: secondo un precedente della Cassazione il dovere di sorveglianza può nascere, oltre che da un vincolo giuridico, dalla scelta di chi, accogliendo l'incapace nella propria sfera personale o familiare, «assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire» che questi rechi danno ad altri[19]; e la presunzione di colpa che grava sul sorvegliante è intesa con rigore: secondo la Cassazione, a superarla non basta che in sede penale la colpa del sorvegliante non sia stata provata[20]. In secondo luogo, anche per il minorenne capace resta ferma la possibile responsabilità degli affidatari per colpa propria ai sensi dell'art. 2043 (si pensi all'omessa custodia di beni pericolosi); per i danni da circolazione di veicoli rileva invece l'art. 2054, comma 3, c.c., che chiama a rispondere, a certe condizioni, il proprietario e il rischio ricade di regola sull'assicurazione obbligatoria del veicolo, non sulla polizza di responsabilità civile generale.
In terzo luogo, occorre distinguere tra i due titoli di colpa. La vigilanza quotidiana passa agli affidatari per tutta la durata dell'accoglienza, sicché una *culpa in vigilando* appare in linea di principio configurabile a loro carico; correlativamente i genitori, durante l'affidamento, potrebbero sottrarsi alla presunzione dell'art. 2048 per il venir meno della coabitazione e per la sospensione di fatto dei loro poteri-doveri di vigilanza, secondo un principio affermato per il

[16] G. Ingino, *Obbligo di vigilanza e responsabilità civile*, relazione, in https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/2016/02/OBBLIGO-DI-VIGILANZA-E-RESPONSABILITA-CIVILE-relazione.pdf.
[17] M. Alberici, *La responsabilità vicaria dei precettori e dei maestri d'arte*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, vol. 1 (2014), p. 8 e nota 39, ove si richiama il carattere eccezionale dell'art. 2048 c.c.: https://journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/download/398/384/1548.
[18] F. Di Ciommo, *In soccorso all'inadeguata disciplina positiva* (nota a Cass. 21 settembre 2000, n. 12501, e Cass. 7 agosto 2000, n. 10357), in *Danno e responsabilità*, 2001, n. 3, p. 257 ss., spec. p. 261, nota 5: https://www.diciommoandpartners.com/wp-content/uploads/2015/06/Figlidiscepoli-e-discoli-in-Danno-e-resp.-2001.pdf.
[19] Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1981, n. 3142, relativa al marito della madre convivente con un bambino di quattro anni (massima in https://brocardi.it/massimario/8880.html); in dottrina G. Belli, *Sorveglianza degli incapaci e responsabilità del custode*, in *La Responsabilità Civile*, 2011, n. 12, pp. 848-851.
[20] Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19060 (massima in https://brocardi.it/massimario/8877.html).

figlio che abbia stabilmente lasciato la casa familiare per fatto non imputabile al genitore[21] (resta da valutare, caso per caso, se l'allontanamento disposto con l'affidamento possa dirsi non imputabile ai genitori). Appare invece meno agevole imputare agli affidatari una *culpa in educando* per un percorso educativo che, specie negli affidamenti brevi o di adolescenti, si è svolto in gran parte altrove e che, proprio per questo, può continuare a essere riferito ai genitori anche quando la vigilanza è affidata ad altri: secondo la Cassazione, l'affidamento a terzi li solleva dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma «non anche da quella di *culpa in educando*» (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2000, n. 12501, relativa all'affidamento del minorenne a un precettore)[22].
È dunque plausibile che il danneggiato tenda a rivolgersi anzitutto a chi il minorenne lo aveva in casa, salvo discutere poi in giudizio del riparto con i genitori. L'incertezza qualificatoria, infine, può considerarsi essa stessa un rischio: può esporre gli affidatari a contenziosi dall'esito non prevedibile, il cui costo di difesa sarebbe già una ragione per valutare la copertura. Né va trascurato il versante penale: chi accoglie un minorenne e ne assume la cura può trovarsi, secondo i principi generali, in una posizione di garanzia (art. 40, secondo comma, c.p.) ed essere chiamato a rispondere, per omesso impedimento dell'evento, di lesioni o di omicidio colposi. È questa, insieme all'incertezza appena descritta, una delle ragioni che possono rendere opportuna anche una garanzia di tutela legale (par. 4.2).

3.2 I danni subiti dal minorenne

Sul versante opposto, quello dei danni che il minorenne subisce, la presunzione dell'art. 2048 non sembra invocabile: come chiarito dalle Sezioni Unite a proposito dei precettori (art. 2048, secondo comma), essa «trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo» e non per il danno che questi abbia, con la sua condotta, «procurato a sé stesso»[23]. Chi accoglie può però essere chiamato a rispondere, secondo i principi generali, della violazione dei propri obblighi di protezione e vigilanza. È, ancora una volta, il terreno della *culpa in vigilando*, che qui non è presunta dall'art. 2048. Il punto non è soltanto teorico: nella vicenda decisa da Cass. n. 28139/2023, un minorenne in affidamento familiare è annegato nella piscina della casa degli affidatari; la Corte d'appello, secondo le ricostruzioni pubblicate, ha condannato gli affidatari a un risarcimento nell'ordine di 80.000 euro in favore della famiglia d'origine e ha rigettato la domanda nei confronti del Comune, ritenendo che questo avesse avuto un ruolo di mera attuazione del provvedimento del Tribunale per i minorenni. La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro questa decisione: ha escluso che il Comune risponda a titolo contrattuale «da contatto sociale» e che gli affidatari, nominati dal Tribunale, possano considerarsi suoi ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c., in mancanza di un rapporto di preposizione[24]. La pronuncia, per quanto risulta dalla massima e dai commenti consultati, riguarda il titolo contrattuale: non sembra quindi escludere, di per sé, una responsabilità extracontrattuale dell'ente per omessa vigilanza sull'affidamento e la questione potrebbe porsi

[21] Cass. civ., 11 luglio 1978, n. 3491, la cui massima è riportata da Antonio Greco, *Responsabilità ex art. 2048 c.c. del genitore non affidatario*, in lexenia.it, 13 ottobre 2014: https://www.lexenia.it/responsabilita-ex-art-2048-c-c-del-genitore-non-affidatario/.
[22] Massima in https://brocardi.it/massimario/9038.html; la sentenza è pubblicata in *Danno e responsabilità*, 2001, n. 3, p. 257 ss., con la nota di F. Di Ciommo cit. a nota 19.
[23] Cass. civ., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346 (massime in https://brocardi.it/massimario/46523.html).
[24] Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2023, n. 28139 (massima in https://brocardi.it/massimario/78187.html); la vicenda è ricostruita in M. De Luca, *La responsabilità da contatto sociale per il minore affidato*, in Giornale Giuridico, 10 dicembre 2023: https://giornalegiuridico.it/la-responsabilita-da-contatto-sociale-per-il-minore-affidato/, e in responsabilecivile.it, 3 novembre 2023: https://responsabilecivile.it/responsabilita-da-contatto-sociale-per-lannegamento-del-figlio/.

in termini diversi quando l'affidamento sia disposto dal Servizio sociale locale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 184/1983.
Resta da stabilire a quale titolo rispondano gli affidatari nei confronti del minorenne, perché ne dipendono l'onere della prova e la prescrizione. Si possono prospettare due ricostruzioni. Secondo la prima la responsabilità sarebbe extracontrattuale (art. 2043 c.c.): tra affidatari e minorenne non esiste un contratto e chi agisce dovrebbe provare il fatto, il danno, il nesso causale e la colpa di chi aveva il minorenne in custodia; il diritto si prescriverebbe, di regola, in cinque anni. Secondo l'altra, gli obblighi di mantenimento, educazione e cura che l'art. 5 della legge 184/1983 pone a carico dell'affidatario, specificati dal provvedimento di affidamento, potrebbero qualificarsi come obbligazioni di fonte legale (art. 1173 c.c.) verso un soggetto determinato: la loro violazione ricadrebbe allora sotto l'art. 1218 c.c., con la conseguenza che al danneggiato basterebbe allegare la violazione dell'obbligo di protezione, spetterebbe all'affidatario provare che l'evento è dipeso da causa a lui non imputabile e la prescrizione sarebbe decennale. È uno schema vicino a quello che le Sezioni Unite hanno adottato per il danno che l'allievo procura a se stesso a scuola e che la Cassazione, nella sentenza n. 28139/2023, ha invece negato per il Comune affidante, in mancanza di obblighi reciproci di protezione e di informazione. Per gli affidatari, a quanto consta, la questione non è stata espressamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità. In concreto la distanza tra le due tesi potrebbe rivelarsi minore di quanto appaia, perché l'ampiezza del dovere di vigilanza su un bambino tende a rendere meno gravosa la prova della colpa; ma l'incertezza sul regime applicabile può considerarsi un'ulteriore ragione per non lasciare gli affidatari privi di copertura e per chiedere che la polizza operi quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità fatta valere.
Il caso aiuta a mettere a fuoco due presidi che appaiono opportuni: una garanzia di responsabilità civile che copra gli affidatari anche per i danni al minorenne (il che richiede, come si vedrà, che il minorenne sia considerato «terzo» rispetto ad essi); e una garanzia infortuni che assicuri comunque al minorenne un indennizzo per le conseguenze degli incidenti, a prescindere dall'accertamento di una colpa.

3.3 La posizione dell'ente locale affidante

Anche l'ente locale titolare ha un interesse diretto. Il servizio sociale è responsabile del programma di assistenza e della vigilanza sull'affidamento (art. 4, comma 3, della legge 184/1983) e l'ente può essere chiamato a rispondere degli eventuali fatti colposi dei propri operatori (art. 2049 c.c.) come la Cassazione ha ritenuto, in un ambito contiguo, per l'operato imperito dei servizi sociali in una vicenda di allontanamento ingiustificato[25]. La riforma del processo civile ha poi dato una disciplina espressa all'affidamento del minorenne al servizio sociale (art. 5-bis della legge 184/1983, introdotto dal d.lgs. 149/2022): il provvedimento del giudice deve ora indicare il soggetto presso cui il minorenne è collocato e ripartire gli atti che competono al servizio, al collocatario e ai genitori. Compiti così definiti potrebbero rendere più nitida anche l'area della possibile responsabilità dell'ente, soprattutto quando la famiglia affidataria opera a seguito di un provvedimento di affidamento disposto dal servizio. Considerazioni analoghe potrebbero valere quando l'ente, o un suo rappresentante, è tutore del minorenne. Un sistema di coperture ben costruito può contribuire a proteggere l'ente locale sul

[25] Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928; v. https://www.studiocataldi.it/articoli/19798-responsabile-il-comune-quando-i-servizi-sociali-allontanano-ingiustamente-il-minore-dalla-famiglia.asp; per il riferimento all'art. 2049 c.c. v. F. Zambuto, *Responsabilità del comune per fatto dei Servizi Sociali e risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Cammino Diritto*, 26 gennaio 2016: https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/1099_1-2016.pdf.

piano del contenzioso, della spesa e – non ultimo – della credibilità del sistema di accoglienza che esso promuove.

3.4 Perché la copertura assicurativa

In sintesi, la copertura assicurativa può rispondere a quattro funzioni convergenti: può rendere più agevole e tempestivo il ristoro del minorenne; protegge il patrimonio (e la serenità) degli affidatari, attenuando un potenziale disincentivo all'accoglienza; tutela i terzi danneggiati; riduce l'esposizione dell'ente. Le comuni polizze private «del capofamiglia», ove esistenti, difficilmente possono considerarsi un sostituto: non sempre contemplano i minorenni accolti temporaneamente, ne regolano in modo variabile la qualità di assicurati o di terzi e non possono essere presupposte in capo a tutte le famiglie. Anche per questo appare coerente l'indicazione delle Linee di indirizzo, che individuano nell'ente locale il soggetto chiamato a provvedere, nel quadro delle misure di sostegno previste dall'art. 5, comma 4, della legge 184/1983.

4. Gli aspetti da definire per un'adeguata copertura

Tradurre l'indicazione nazionale in una copertura effettivamente adeguata richiede scelte consapevoli su una serie di punti, che gli atti degli enti già attivi aiutano a mettere a fuoco.

4.1 Assetto contrattuale e scala della copertura

Contraente è, di regola, l'ente titolare dell'affidamento: il Comune, il Comune capofila d'ambito, l'Unione di comuni, il Consorzio o l'azienda cui la funzione socioassistenziale è conferita, fino – nei territori a competenza accentrata – alla scala provinciale del modello trentino. La previsione può trovare sede in due livelli di atti: il regolamento sull'affidamento familiare, che fissa l'impegno dell'ente (così, ad esempio, Firenze: «Il Comune di Firenze provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell'affidamento»[26]) e i capitolati e contratti assicurativi, che lo attuano. Sul piano tecnico si osservano due soluzioni: l'inserimento di una sezione o categoria dedicata ai minorenni in affido nelle polizze generali dell'ente (nel lotto infortuni cumulativa e/o nel lotto responsabilità civile delle gare assicurative) oppure, come sembrano prefigurare alcuni regolamenti, una polizza dedicata. La dimensione di ambito o consortile può consentire economie di scala e uniformità di trattamento tra i Comuni associati.
Sotto il profilo contrattuale la polizza, per la parte che riguarda minorenni e affidatari, può essere ricondotta allo schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.): l'ente, come contraente, paga il premio e adempie gli obblighi del contratto, mentre i diritti che ne derivano spettano, in linea di principio, agli assicurati, cioè al minorenne e agli affidatari. È bene che il capitolato lo dica espressamente e regoli il rapporto con le altre coperture che possono riguardare lo stesso evento (polizza familiare degli affidatari, assicurazione scolastica, tessere sportive): una soluzione che appare lineare è prevedere che la polizza dell'ente operi in via primaria (cosiddetto «primo rischio»), senza subordinare l'indennizzo al previo intervento di altre assicurazioni, fermi gli obblighi di avviso agli altri assicuratori previsti dall'art. 1910 c.c.
Quanto alla legittimità della spesa, il premio può essere qualificato come misura di sostegno all'affidamento riconducibile all'art. 5, comma 4, della legge 184/1983. Trattandosi di coperture a favore di soggetti esterni all'ente, è comunque prudente che l'atto con cui si dispone la spesa

[26] Comune di Firenze, *Regolamento comunale per l'affidamento dei minori*, art. 12: https://www.comune.firenze.it/system/files/2017-11/Affido_17AS_0.pdf.

ne espliciti il fondamento (misura di sostegno all'affidamento; esposizione dell'ente quale titolare del progetto) e sia condiviso con gli uffici finanziari e di segreteria, anche alla luce degli orientamenti della magistratura contabile sulle polizze degli enti pubblici[27]. Nel capitolato del Comune di Grado, ad esempio, il premio è versato in via anticipata e regolato a consuntivo sul numero effettivo degli assicurati (par. 4.5); in relazione all'importo, l'acquisizione potrà avvenire con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici per i servizi sotto soglia (art. 50 del d.lgs. 36/2023) oppure, ove ne ricorrano i presupposti, mediante estensione delle polizze generali già in corso: la scelta va rimessa agli uffici competenti dell'ente.

4.2 Le garanzie: responsabilità civile, infortuni e tutela legale

Il nucleo è duplice.
Sul versante della responsabilità civile appaiono opportune: (a) la garanzia per i danni cagionati dal minorenne a terzi, riferita sia alla responsabilità personale del minorenne sia a quella di chi è chiamato a risponderne; (b) la copertura della responsabilità civile degli affidatari – e dei componenti del loro nucleo – per i fatti connessi all'accoglienza, compresi i danni cagionati al minorenne stesso. Alcuni capitolati includono espressamente tra gli assicurati i minori in affido «nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie»[28]; e diversi dei regolamenti esaminati prevedono congiuntamente le due garanzie (par. 5.4, 5.5 e 5.6).
Sul versante infortuni: morte, invalidità permanente e rimborso delle spese mediche del minorenne.
Le due garanzie hanno funzioni distinte e non sovrapponibili: la responsabilità civile copre i danni di cui l'assicurato debba rispondere; la copertura degli infortuni indennizza il minorenne anche quando nessuno è responsabile.
Alle due garanzie è opportuno affiancare la tutela legale. Le spese per resistere all'azione del danneggiato sono già a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, nei limiti di legge (art. 1917, comma 3, c.c.); la tutela legale può coprire ciò che ne resta fuori: la difesa degli affidatari e del minorenne nei procedimenti penali connessi all'accoglienza e le azioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Vanno però tenuti presenti i limiti che possono accompagnare questa garanzia e che vanno verificati sulle singole condizioni, in particolare per i fatti dolosi e per le controversie tra assicurati o con l'ente contraente.

4.3 La clausola di terzietà reciproca

Nelle assicurazioni di responsabilità civile, di regola, l'assicurato non è «terzo», e le condizioni generali escludono di frequente da tale qualità anche i familiari conviventi; quando poi, come nelle polizze qui considerate, minorenne e affidatari sono assicurati dallo stesso contratto, può operare l'esclusione dei danni tra assicurati. Senza correttivi, i danni che il minorenne cagiona agli affidatari e quelli che gli affidatari cagionano al minorenne – cioè una parte verosimilmente non trascurabile dei sinistri – rischiano di restare esclusi. Assume quindi rilievo la clausola che attribuisce espressamente la qualità di terzi tanto ai minorenni quanto alle famiglie affidatarie: «Sono considerati terzi i minori in affidamento e le famiglie affidatarie»[29].

---

[27] Per un quadro di tali orientamenti v. la rassegna di M. Asaro, *Le assicurazioni a copertura dei rischi degli enti pubblici e dei dipendenti pubblici*, 7 novembre 2017: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/07-11-2017-le-assicurazioni-a-copertura-dei-rischi-degli-enti-pubblici-e-dei-dipendenti-pubblici/07/11/2017.

[28] Unione Terra di Mezzo (RE), *Capitolato speciale di polizza per la copertura del rischio RCT/RCO – Lotto 6*, gara della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, periodo 31.12.2019-30.6.2024: https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2020/04/Capitolato-RCT-RCO-LOTTO-6.pdf. Tra gli assicurati figurano i minori in affido e i «membri delle famiglie affidatarie» anche nei capitolati dei Comuni di Meda e di Acqui Terme, cit. a nota 43.

[29] Capitolato Unione Terra di Mezzo, cit. a nota 29, art. 19.50.

La terzietà reciproca non è però un dato scontato: dipende da come sono scritte le condizioni di polizza e la prassi non appare uniforme. Tra gli atti esaminati, una clausola di questo tipo compare espressamente nel capitolato dell'Unione Terra di Mezzo (par. 5.1) e quello del Comune di Meda comprende la responsabilità delle famiglie «nei confronti degli affidati e/o viceversa»[30]; in altri casi la copertura è descritta come polizza infortuni per il minorenne affiancata da una polizza di responsabilità civile «contro terzi» a favore degli affidatari, senza che i documenti consultati precisino il trattamento dei danni interni al nucleo: così, ad esempio, le Linee guida della Provincia autonoma di Trento e la sintesi delle polizze stipulate dalla Regione Lombardia[31]. A sostegno di questo secondo schema si potrebbe osservare che i danni subiti dal minorenne troverebbero tutela sufficiente nella polizza infortuni, mentre quelli arrecati dal minorenne agli affidatari non sarebbero assicurabili a titolo di responsabilità civile, poiché gli affidatari, tenuti alla vigilanza ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c., finirebbero per essere al tempo stesso danneggiati e responsabili.
L'obiezione coglie una difficoltà tecnica reale, che va affrontata distinguendo i casi, ma non sembra giustificare la rinuncia alla copertura.
Per i danni subiti dal minorenne, la polizza infortuni può non bastare. Essa eroga somme predeterminate, a prescindere da ogni colpa, e non il risarcimento integrale del danno: per la differenza l'affidatario può restare esposto con il proprio patrimonio all'azione di chi rappresenta il minorenne. Inoltre l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo per invalidità o spese mediche può subentrare, fino a concorrenza di quanto pagato e nei limiti in cui la surrogazione è ammessa, nei diritti del minorenne verso il responsabile (art. 1916 c.c., che l'ultimo comma estende alle assicurazioni contro le disgrazie accidentali) e rivolgersi quindi contro l'affidatario. La legge esclude la surrogazione verso alcuni familiari dell'assicurato (figli, ascendenti, altri parenti o affini stabilmente conviventi e, per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale, il coniuge); gli affidatari non vi sono menzionati e, salvo che siano parenti del minorenne, la loro inclusione non può darsi per scontata: di qui l'opportunità di un'espressa rinuncia dell'assicuratore infortuni alla surrogazione nei loro confronti. Altra cosa è la rivalsa, termine con cui nelle polizze si indica in genere l'azione dell'assicuratore della responsabilità civile che, dopo aver risarcito il danneggiato, chiede all'assicurato o a un altro responsabile, nei casi previsti, di restituirgli in tutto o in parte quanto pagato: è opportuno che la polizza rinunci anche a questa nei confronti degli affidatari e del minorenne, salvo il caso di dolo.
Occorre inoltre intendersi sul rapporto tra le due garanzie. Secondo la Cassazione, l'assicurazione contro gli infortuni mortali è assimilabile all'assicurazione sulla vita, e l'indennità si cumula con il risarcimento[32]. Le garanzie per gli infortuni non mortali (invalidità permanente, spese mediche) partecipano invece, secondo la stessa pronuncia, della funzione indennitaria dell'assicurazione contro i danni; e una recente ordinanza della Corte, per come riferita nei commenti consultati, ha ribadito che l'indennizzo non può sommarsi al risarcimento ottenuto per lo stesso pregiudizio, neppure quando l'assicuratore abbia rinunciato alla

[30] Comune di Meda (MB), capitolato RCT/RCO cit. a nota 43, sez. 3, art. 4, punto 1, secondo cui l'assicurazione comprende «la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie», compresa quella personale delle famiglie «nei confronti degli affidati e/o viceversa», «nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi».
[31] Per Trento v. nota 11; per la Lombardia v. nota 12. In entrambi i casi i documenti consultati non precisano se il minorenne e gli affidatari siano considerati terzi tra loro.
[32] Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2021, n. 9380 (massime in https://brocardi.it/massimario/74159.html). Dal commento di R. Paternicò, *Il principio indennitario non vale sempre nella polizza assicurativa infortuni*, in studiocataldi.it, 18 giugno 2021 (https://www.studiocataldi.it/articoli/42187-il-principio-indennitario-non-vale-sempre-nella-polizza-assicurativa-infortuni.asp), risulta che la sentenza richiama Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564, ed esclude, per questa garanzia, la surrogazione dell'assicuratore.

surrogazione[33]. Il tema resta peraltro discusso e non mancano decisioni di merito di segno diverso[34]. È dunque opportuno che le due garanzie coesistano, perché rispondono a esigenze diverse (l'una opera anche senza colpa di alcuno, l'altra copre l'intero danno), senza che ciò comporti necessariamente un doppio ristoro.

Per i danni cagionati dal minorenne agli affidatari e ai loro beni occorre distinguere. Se il minorenne è capace di intendere e di volere, egli risponde in linea di principio personalmente del danno (art. 2043 c.c.): la polizza può coprire questa sua responsabilità, a condizione che lo comprenda tra gli assicurati e consideri terzi gli affidatari; resta però possibile che l'assicuratore opponga il concorso di colpa del danneggiato per difetto di vigilanza (art. 1227 c.c.), con riduzione del risarcimento. Se il minorenne è incapace, del fatto risponde di regola chi era tenuto a sorvegliarlo, cioè normalmente l'affidatario stesso: può dunque mancare un responsabile diverso dal danneggiato, e in tal caso è difficile che la garanzia di responsabilità civile possa operare. Un limite analogo si pone per i fatti dolosi: la legge esclude dalla garanzia i danni derivanti dal dolo dell'assicurato (artt. 1900, primo comma, e 1917, primo comma, c.c.), mentre obbliga l'assicuratore per il dolo delle persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere (art. 1900, secondo comma). Il fatto doloso del minorenne sembra dunque assicurabile come rischio degli affidatari e dell'ente chiamati a risponderne verso i terzi, più difficilmente come responsabilità personale del minorenne.

Per i danni che la responsabilità civile difficilmente può raggiungere (quelli causati agli affidatari dal minorenne incapace o con dolo) uno strumento ipotizzabile è una garanzia «danni diretti» ai beni del nucleo affidatario, che indennizzi il danno a prescindere dall'accertamento di una responsabilità e la cui reperibilità sul mercato va verificata con il broker, oppure, in alternativa, una forma di ristoro diretto da parte dell'ente, da disciplinare nel regolamento. Lasciare questi danni a carico degli affidatari significherebbe far gravare su chi svolge una funzione di solidarietà sociale un rischio che appare ragionevole sia l'ente affidante a neutralizzare, con possibili effetti dissuasivi sulla disponibilità all'accoglienza.

È pertanto opportuno che le polizze precisino, per quanto possibile:

a) la qualità di terzi del minorenne rispetto agli affidatari e ai loro familiari conviventi, e viceversa, in espressa deroga alle esclusioni previste per assicurati e conviventi;

b) l'inclusione del minorenne tra gli assicurati per la sua responsabilità personale e l'operatività della garanzia, a favore degli affidatari e dell'ente, anche per i fatti dolosi del minorenne di cui essi debbano rispondere;

c) la rinuncia dell'assicuratore della responsabilità civile alla rivalsa e dell'assicuratore infortuni alla surrogazione nei confronti degli affidatari e del minorenne, salvo il dolo;

d) la compresenza della garanzia di responsabilità civile e della garanzia infortuni, quest'ultima estesa al minorenne e ai componenti del nucleo affidatario;

e) ove reperibile a condizioni sostenibili, una garanzia per i danni diretti ai beni degli affidatari cagionati dal minorenne, operante anche quando questi sia incapace o abbia agito con dolo.

---

[33] Cass. civ., sez. III, ord. 11 giugno 2026, n. 19057, per come riferita in *Rinuncia alla surrogazione e divieto di doppio ristoro: la Cassazione riafferma la centralità del principio indennitario*, in iusletter.com, 17 giugno 2026 (https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-e-responsabilita-civile/diritto-assicurativo/rinuncia-alla-surrogazione-e-divieto-di-doppio-ristoro-la-cassazione-riafferma-la-centralita-del-principio-indennitario/), e in Angelo Greco, *Infortuni e polizze: vietato il doppio incasso dei risarcimenti*, in laleggepertutti.it, 19 ottobre 2026 (https://www.laleggepertutti.it/807264_infortuni-e-polizze-vietato-il-doppio-incasso-dei-risarcimenti). Secondo questi commenti, il divieto di cumulo opera soltanto quando indennizzo e risarcimento riguardano il medesimo pregiudizio e presuppone che il risarcimento sia stato effettivamente percepito.

[34] Per un quadro del dibattito v. M. Hazan, *Polizze infortuni, sul cumulo confronto riaperto*, in NT+ Diritto, 29 maggio 2023, che segnala il contrasto tra Trib. Milano 11 aprile 2023, n. 2894, e Cass. n. 13233/2014: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/polizze-infortuni-cumulo-confronto-riaperto-AEs50hWD.

Senza terzietà reciproca, la finalità che può leggersi nelle Linee di indirizzo – tutelare affidatari e minorenni sul piano della responsabilità civile, anche nei rapporti reciproci – rischia di restare in parte scoperta.

4.4 L'ambito soggettivo: quali affidamenti coprire

L'esperienza dell'affido è plurale e la copertura dovrebbe esserlo altrettanto. È opportuno ricomprendere espressamente: le forme consensuali e giudiziali; l'affidamento eterofamiliare e quello a parenti; l'affidamento residenziale e quello diurno o a tempo parziale; le fasi preliminari di conoscenza e avvicinamento; le forme di prossimità e solidarietà familiare; gli affidamenti a rischio giuridico; i minorenni sia italiani che stranieri e, con previsione espressa, i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo; i collocamenti d'urgenza presso famiglie, ad esempio in attuazione dell'art. 403 c.c. Alcuni atti offrono, sul punto, formulazioni utili: la garanzia «è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie»[35]; un regolamento consortile riferisce la polizza in termini generali ai «minori affidati», ribadendola per l'affidamento diurno, entro una disciplina che comprende anche gli affidi a rischio giuridico[36]; un regolamento intercomunale veneto la riferisce anche alle forme di solidarietà tra famiglie[37]. Vanno invece maneggiate con cautela le formule potenzialmente restrittive: la polizza stipulata «per ogni minore residente affidato»[38] rischia, se letta alla lettera, di lasciare scoperti i minorenni non residenti (si pensi ai collocamenti provenienti da altri territori o ai minorenni stranieri non accompagnati); può risultare preferibile ancorare la copertura alla titolarità della presa in carico, con formule aperte come quella che assicura «i minori assistiti ed affidati a famiglie, comunità o Istituti di assistenza»[39]. Negli affidamenti fuori territorio, in cui il minorenne è accolto da una famiglia residente in un altro Comune, è bene che il progetto di affidamento indichi quale ente provvede alla copertura: appare ragionevole che sia quello che ha in carico il minorenne e sostiene gli oneri dell'affidamento, salvo diverse intese tra gli enti o diverse previsioni regionali. Si riduce così il rischio sia di vuoti sia di sovrapposizioni tra le polizze dei due enti.

4.5 Operatività, decorrenza e individuazione degli assicurati

La copertura dovrebbe essere automatica: operare cioè per categoria, senza elenchi nominativi né domande, dalle fasi di avvicinamento fino alla cessazione dell'intervento, con regolazione del premio a consuntivo sul numero effettivo degli assicurati – è la tecnica dell'anticipo con conguaglio a fine annualità sui dati variabili comunicati dal contraente[40]. Meritano cautela le clausole che subordinano la garanzia ad attivazioni «a richiesta», riscontrate in alcuni

[35] Capitolato Unione Terra di Mezzo, cit. a nota 29, art. 19.50.

[36] C.I.S. «Ovest Solidale» (Rivoli, TO), *Regolamento degli affidamenti familiari*, delib. Assemblea consortile 30 luglio 2021, n. 12, artt. 2 e 13: https://www.consorzioovestsolidale.it/documentazione/58-regolamento-degli-affidamenti-familiari/file.

[37] Comune di Sovizzo (VI), *Regolamento intercomunale affidi e solidarietà tra famiglie* (Comuni dell'ULSS n. 6), approvato con delib. C.C. 28 luglio 2009, n. 41, art. 22: https://sac5.halleysac.it/c024103/zf/index.php/atti-generali/index/dettaglio-voce/atto/1/voce/74.

[38] Unione delle Terre d'Argine (MO), *Regolamento affido minori*, delib. Consiglio dell'Unione 11 marzo 2024, n. 9, art. 10: https://amministrazionetrasparente.terredargine.it/files/unione/regolamenti/2024_03_11_Reg_affidi_Del_Cons_9.pdf.

[39] Comune di Grado (GO), capitolato della polizza infortuni cumulativa, lotto 3 della gara per i servizi assicurativi 2021-2024, art. 1.8 («Minori in affido»): https://www.comune.grado.go.it/media/files/031009/attachment/Allegato_A_lotto_3_INFORTUNI_yDeXd4u.pdf.

[40] Capitolato Comune di Grado, cit. a nota 40.

capitolati[41]: possono introdurre un rischio di scopertura per mero difetto di comunicazione. L'onere di documentare gli affidamenti in corso – fisiologico soprattutto per le forme diurne e temporanee – va gestito con flussi ordinati tra servizio affidi e ufficio contratti o broker, avendo cura di minimizzare i dati trasmessi (numeri e codici, non fascicoli personali), in coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati. Vanno infine presidiate la validità territoriale della copertura (soggiorni e vacanze fuori comune e all'estero) e la continuità tra un contratto e il successivo, senza vuoti tra le scadenze. Un punto a sé è il tempo che il minorenne trascorre presso la famiglia d'origine (pomeriggi, fine settimana, periodi di vacanza). Una soluzione che appare preferibile è differenziare: la garanzia infortuni, che protegge la persona del minorenne, dovrebbe operare senza interruzioni, 24 ore su 24, anche durante i rientri; la garanzia di responsabilità civile, che presuppone la vigilanza degli affidatari, può invece restare limitata al tempo trascorso con loro. In ogni caso ciò che conta è che la polizza chiarisca espressamente, per la garanzia infortuni come per la responsabilità civile, se i rientri sono o non sono coperti.

4.6 Massimali, franchigie, esclusioni

Gli atti esaminati restituiscono alcuni ordini di grandezza: per la responsabilità civile, massimali tra 3 e 5 milioni di euro per sinistro (in linea con i massimali generali delle polizze degli enti), con franchigie frontali contenute (nell'ordine di 1.000 euro)[42]; per gli infortuni, nei capitolati comunali esaminati, capitali per il caso morte tra 100.000 e 200.000 euro, per l'invalidità permanente tra 150.000 e 250.000 (con franchigie assenti o contenute) e rimborsi delle spese mediche tra 5.000 e 6.000 euro[43] (le polizze regionali lombarde prevedono, rispettivamente, 80.000 e 100.000 euro per morte e invalidità permanente). Più del valore assoluto sembrano contare gli equilibri e, soprattutto, la disciplina della franchigia. In alcuni capitolati la franchigia frontale resta a carico del contraente: l'assicuratore gestisce e liquida l'intero danno e ne recupera poi l'importo dall'ente (così, ad esempio, l'art. 33 del capitolato dell'Unione Terra di Mezzo); non si tratta però di una regola generale. È importante che il capitolato lo preveda espressamente anche per gli affidamenti, perché in caso contrario i sinistri di piccola entità, verosimilmente i più frequenti, potrebbero finire a carico delle famiglie. Quanto alle esclusioni, meritano negoziazione espressa: i fatti dolosi del minorenne (nei limiti in cui la legge ne consente la copertura: par. 4.3), i danni alle cose in uso o in consegna, le attività sportive e, naturalmente, i danni fra assicurati, da recuperare con la clausola di terzietà. Per la tutela legale è opportuno prevedere un massimale per vertenza adeguato, la libera scelta del legale e l'operatività nei procedimenti penali. Quanto ai danni ai beni degli affidatari (arredi, apparecchi; per i veicoli valgono di solito regole a parte), l'esclusione delle cose «in uso o in consegna» può lasciarli scoperti anche in presenza della clausola di terzietà: è auspicabile, ove possibile, che la polizza li ricomprenda espressamente, senza franchigie a carico delle famiglie, così che anche i piccoli danni della vita quotidiana trovino ristoro; se una soglia minima è necessaria per contenere il premio, è preferibile che i danni al di sotto di essa siano rimborsati direttamente dall'ente. Un'avvertenza di metodo: va verificata nel tempo la coerenza tra ciò che il

[41] Comune di Campoformido (UD), capitolato della polizza infortuni cumulativa 2021-2024, sez. F («Minori in affido»), il cui testo è riprodotto nella banca dati Law Insider: https://lawinsider.com/it/contracts/gpb6OqLO0OU; nello stesso senso il capitolato del Comune di Cannara cit. a nota 44.

[42] Capitolato Unione Terra di Mezzo, cit. a nota 29 (massimale di 5 milioni di euro; franchigia di 1.000 euro); Comune di Meda (MB), capitolato RCT/RCO 2018-2023 (massimale di 3 milioni nell'opzione base e di 5 milioni in quella migliorativa; franchigia di 1.000 euro nell'opzione base), e Comune di Acqui Terme (AL), capitolato RCT/RCO 2014-2017 (massimale di 3 milioni; franchigia di 1.000 euro), i cui testi sono riprodotti in Law Insider: https://www.lawinsider.com/it/contracts/eWD0RntY3Cf; https://lawinsider.com/it/contracts/dCL46I0uMHt.

[43] Capitolato Comune di Grado, cit. a nota 40; per Campoformido v. nota 42; Comune di Cannara (PG), capitolato lotto 2 polizza infortuni cumulativa (gara 2017), testo riprodotto in Law Insider: https://lawinsider.com/it/contracts/jPDwq34R3SP.

regolamento promette e ciò che i capitolati effettivamente prevedono – può accadere che il regolamento annunci una polizza per i danni subiti dal minorenne, mentre il lotto infortuni dell'ente non contempla la relativa categoria.

4.7 Gestione dei sinistri, informazione alle famiglie, acquisizione del servizio

Tre presidi organizzativi completano il disegno. Primo: una procedura di denuncia chiara, con il servizio sociale come snodo: «L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio Sociale competente facendo obbligatoriamente pervenire la documentazione necessaria alla copertura»[44]. I tempi vanno fissati tenendo conto che la legge impone all'assicurato di dare avviso del sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.), salvo il termine più ampio previsto dalla polizza e che l'omissione può comportare la perdita o la riduzione dell'indennizzo (art. 1915 c.c.): può quindi essere opportuno che il capitolato stabilisca un termine più lungo (nel capitolato del Comune di Grado, ad esempio, quindici giorni) e lo faccia decorrere dal momento in cui l'ente ne ha avuto conoscenza. Secondo: l'informazione agli affidatari, in coerenza con l'azione 4 della raccomandazione 122.b.1: all'avvio dell'affidamento la famiglia dovrebbe ricevere un estratto della polizza, con massimali, esclusioni e istruzioni per la denuncia (un facsimile è proposto nell'Appendice C; per la comunicazione del sinistro v. l'Appendice D). Terzo: l'acquisizione e il monitoraggio del servizio assicurativo: inserimento della copertura nei lotti delle gare assicurative dell'ente[45] (con l'eventuale supporto del broker), rinnovi tempestivi, verifica annuale dell'andamento dei sinistri e dell'adeguatezza di somme e premi, preferibilmente in forma associata a livello di ambito.

5. Esempi dalla documentazione ufficiale degli enti locali

Si presentano di seguito, in forma di scheda, cinque esempi tratti da atti ufficiali, scelti per rappresentare scale territoriali e tecniche contrattuali diverse. La ricognizione non è sistematica e non consente quindi di misurare la diffusione effettiva delle coperture. Alcuni dei contratti richiamati sono giunti a scadenza e sono citati per il contenuto delle clausole, non come fotografia delle coperture oggi in vigore.

5.1 Unione Terra di Mezzo (RE): la qualità di «terzi» in un capitolato RCT/RCO

Atto. Capitolato speciale di polizza RCT/RCO, lotto 6 della gara per i servizi assicurativi (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia), periodo 31.12.2019-30.6.2024; il capitolato riguarda l'Unione e i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto[46].
Contenuti. Tra gli assicurati figurano i minorenni in affido all'Amministrazione e «la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie»; la clausola 19.50 estende la garanzia alla responsabilità civile che può derivare al contraente e agli assicurati in relazione all'attività di affidamento, considera «terzi i minori in affidamento, e le famiglie affidatarie» e rende la copertura operante «anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie», purché il tutto

[44] Comune di Firenze, *Dalla disponibilità ad una scelta consapevole* (vademecum del Centro Affidi per le famiglie affidatarie), dicembre 2020, sez. 9.C («Copertura assicurativa»): https://sociale.comune.fi.it/system/files/2021-01/vademecum_affidi_2021.pdf.
[45] Sono articolate in lotti, ad esempio, le gare da cui provengono il capitolato RCT/RCO dell'Unione Terra di Mezzo (lotto 6: nota 29) e il capitolato infortuni del Comune di Grado (lotto 3: nota 40).
[46] Capitolato Unione Terra di Mezzo, cit. a nota 29.

sia documentato dal contraente; massimali RCT e RCO di 5 milioni di euro per sinistro (esposizione massima combinata di 7,5 milioni), franchigia frontale di 1.000 euro.
Elementi di interesse. È un esempio di clausola che riconosce la qualità di terzi tanto ai minorenni quanto alle famiglie affidatarie – e che può quindi essere letta come terzietà reciproca – e di copertura delle forme leggere e preliminari dell'affido.

5.2 Comune di Grado (GO): la categoria «minori in affido» nella polizza infortuni

Atto. Capitolato della polizza infortuni cumulativa, lotto 3 della gara per i servizi assicurativi, periodo 2021-2024, art. 1.8 («Minori in affido»)[47].
Contenuti. «L'assicurazione copre i rischi di infortunio … in cui incorrano i minori assistiti ed affidati a famiglie, comunità o Istituti di assistenza ai sensi di legge. L'assicurazione è valida 24 ore su 24»; somme assicurate: 100.000 euro per il caso morte, 200.000 per l'invalidità permanente «senza alcuna franchigia», 5.000 per il rimborso delle spese mediche; premio ad anticipo con regolazione a consuntivo sul numero effettivo di minorenni.
Elementi di interesse. Copertura di categoria automatica e non nominativa, operante giorno e notte, con invalidità permanente senza franchigia.

5.3 Provincia autonoma di Trento: la doppia polizza a scala provinciale

Atto. Linee guida provinciali sull'affidamento familiare (documento la cui elaborazione è stata avviata nel 2010, tuttora pubblicato sul sito della Provincia con l'indicazione «in validità dal 15/02/2023»), sez. 8.3[48].
Contenuti. Per tutta la durata del progetto la Provincia «stipula … una polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, a favore degli affidatari e una polizza assicurativa contro gli infortuni e casi di morte del minore affidato»; la previsione è collocata nel paragrafo dedicato alla famiglia affidataria, subito dopo quella del contributo economico per il mantenimento del minorenne.
Elementi di interesse. Modello accentrato, che può favorire l'uniformità su tutto il territorio e sollevare i singoli servizi dalla contrattazione assicurativa.

5.4 Zona Sociale n. 2 – Perugia, Corciano, Torgiano: il regolamento d'ambito dopo le Linee 2024

Atto. Regolamento per l'affido familiare dei minori della Zona Sociale n. 2, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Perugia n. 61 del 5 maggio 2025, che richiama tra i propri riferimenti le Linee di indirizzo nazionali 2024 e la D.G.R. Umbria 464/2024[49].
Contenuti. L'art. 10 impegna il Comune capofila a stipulare una polizza «per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per ogni responsabilità civile correlata allo svolgimento delle attività di affidamento e per gli infortuni subiti dal minore in affidamento»; l'art. 5 formula la copertura come diritto degli affidatari: il diritto «ad avere una copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortunio e di responsabilità civile per danni in relazione ai fatti commessi dall'affidato/a nel corso dell'affidamento».
Elementi di interesse. Doppia prospettiva – impegno dell'ente e formulazione in termini di diritto degli affidatari – e gestione unitaria a livello di ambito.

---

[47] Capitolato Comune di Grado, cit. a nota 40.
[48] Linee guida della Provincia autonoma di Trento, cit. a nota 11.
[49] Zona Sociale n. 2 (Perugia, Corciano, Torgiano), *Regolamento comunale per l'affido familiare dei minori*, approvato con delib. C.C. Perugia 5 maggio 2025, n. 61, artt. 5 e 10: https://www.comune.perugia.it/wp-content/uploads/2025/06/08.15-RegolamentoComunaleAffidoFamiliareMinoriZonaSociale2.pdf.

5.5 Consorzio «Ovest Solidale» (Rivoli, TO): la polizza nel regolamento consortile

Atto. Regolamento degli affidamenti familiari, deliberazione dell'Assemblea consortile n. 12 del 30 luglio 2021, artt. 2 e 13[50].
Contenuti. «Il Consorzio provvede a stipulare a favore dei minori affidati una polizza di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile», con previsione ribadita per l'affidamento diurno; il regolamento disciplina un ventaglio ampio di forme (affido residenziale consensuale e giudiziale, diurno e a tempo parziale, affiancamento tra famiglie, affido a parenti, a rischio giuridico, di neonati di 0-24 mesi).
Elementi di interesse. La polizza è prevista in termini generali per i «minori affidati»: l'aggancio al regolamento consortile sembra così consentire che le diverse forme di accoglienza disciplinate nascano già coperte.

5.6 Ulteriori riscontri

Nella stessa direzione si muovono, per quanto risulta dagli atti consultati, tra gli altri: il Comune di Firenze (regolamento affidi, art. 12, e vademecum per le famiglie con la procedura di denuncia dei sinistri); l'Unione delle Terre d'Argine (regolamento 2024, art. 10, polizza infortuni e RCT per i minorenni affidati); il regolamento intercomunale dei Comuni dell'ULSS n. 6 del Veneto; i capitolati infortuni dei Comuni di Campoformido (categoria dedicata) e Cannara (minori in affido tra le categorie «Varie», attivabili a richiesta) e i capitolati RCT/RCO dei Comuni di Meda e Acqui Terme, che comprendono tra gli assicurati i minori in affido e i membri delle famiglie affidatarie (i testi di questi quattro capitolati sono stati consultati nella riproduzione di una banca dati contrattuale); nonché, a scala regionale, le polizze infortuni e di responsabilità civile stipulate dalla Regione Lombardia, che comprendono i minorenni in affido e, per la sola responsabilità civile, le famiglie affidatarie, con scadenza indicata al 31 dicembre 2027[51].

6. Indicazioni conclusive

Il quadro ricostruito consente di proporre alcune indicazioni di sintesi. La copertura assicurativa dei minorenni in affidamento e degli affidatari non va considerata una mera cortesia amministrativa: può essere letta come una componente del sistema di sostegni che la legge (art. 5, comma 4, l. 184/1983) prevede in termini generali, che le Linee di indirizzo nazionali (raccomandazione 122.b.1) raccomandano espressamente agli enti locali e che alcune Regioni hanno tradotto in previsioni espresse. La sua funzione è insieme protettiva e promozionale: protezione del minorenne e dei terzi, tutela patrimoniale degli affidatari – verso i terzi e nel rapporto con il minorenne stesso – affidabilità complessiva del sistema di accoglienza.
Sul piano operativo, l'adeguatezza sembra giocarsi su alcuni snodi: la previsione nel regolamento affidi e la sua attuazione nei capitolati; la doppia garanzia (responsabilità civile e infortuni) con terzietà reciproca tra minorenne e famiglia e, ove possibile, una garanzia per i danni ai beni degli affidatari; l'ampiezza dell'ambito soggettivo, esteso alle forme diurne, preliminari e di prossimità, senza vincoli impropri di residenza; l'automatismo della copertura con regolazione a consuntivo; massimali adeguati e franchigie non a carico delle famiglie; una procedura di denuncia nota alle famiglie e un'informazione trasparente all'avvio di ogni

[50] Regolamento C.I.S. «Ovest Solidale», cit. a nota 37.
[51] Comune di Firenze: cit. alle note 27 e 45; Unione delle Terre d'Argine: cit. a nota 39; Comuni dell'ULSS n. 6 (Sovizzo): cit. a nota 38; Campoformido e Cannara: cit. alle note 42 e 44; Meda e Acqui Terme: cit. a nota 43; Regione Lombardia: cit. a nota 12.

affidamento; il monitoraggio annuale. Le appendici provano a tradurre queste indicazioni in strumenti di lavoro, da adattare a ciascun contesto: lo schema di articolo per il regolamento affidi (A), la checklist delle clausole (B), l'estratto informativo per gli affidatari (C), il modulo di comunicazione del sinistro (D), lo schema di clausole per il capitolato (E), i casi-tipo (F) e il glossario (G).

Appendice A. Schema di articolo per il regolamento affidi

Schema indicativo, da adattare nelle parti tra parentesi quadre e da verificare con gli uffici dell'ente e con il broker.

Art. [__] – Copertura assicurativa degli affidamenti familiari

1. L'Ente [_____], nel quadro delle misure di sostegno di cui all'art. 5, comma 4, della legge 184/1983 e in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali, stipula a proprie spese, per tutti gli affidamenti di cui è titolare e in ogni loro forma, comprese le fasi di avvicinamento, polizze di responsabilità civile, infortuni e tutela legale a favore dei minorenni affidati, degli affidatari e dei loro conviventi.
2. Le polizze operano automaticamente per categoria, senza requisiti di residenza, anche fuori dal territorio comunale; considerano il minorenne e il nucleo affidatario terzi tra loro; coprono i fatti dolosi del minorenne di cui gli affidatari o l'Ente debbano rispondere e, ove la garanzia sia reperibile, i danni diretti ai beni degli affidatari; prevedono massimali adeguati e la rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa e alla surrogazione verso affidatari e minorenne, salvo il dolo; la garanzia infortuni opera anche nei periodi trascorsi dal minorenne presso la famiglia d'origine.
3. Il Servizio sociale consegna agli affidatari, all'avvio, un estratto delle polizze, riceve le comunicazioni di sinistro e cura la denuncia alla compagnia. L'Ufficio [_____] garantisce la continuità delle coperture e ne verifica ogni anno l'adeguatezza.
4. Le franchigie e gli scoperti previsti dalle polizze restano a carico dell'Ente e non sono opponibili agli affidatari.

Appendice B. Checklist delle clausole da presidiare

Dodici punti di controllo per predisporre – o verificare – la copertura assicurativa degli affidamenti familiari. L'elenco ha valore indicativo: non tutte le clausole sono necessariamente reperibili sul mercato o adatte a ogni contesto.

1. **Base regolamentare.** La stipula della polizza è prevista nel regolamento sull'affidamento familiare, con individuazione dell'ufficio responsabile e del relativo impegno di spesa (v. lo schema di articolo in Appendice A).
2. **Contraente e assicurati.** Contraente è l'ente titolare (o il capofila d'ambito), che stipula per conto degli assicurati (art. 1891 c.c.); assicurati sono i minorenni in affidamento in ogni forma e gli affidatari, con i componenti conviventi del nucleo; la polizza opera in via primaria rispetto ad altre assicurazioni.
3. **Garanzia di responsabilità civile.** Copre i danni cagionati dal minorenne a terzi (responsabilità personale del minorenne e di chi ne risponde) e la responsabilità civile degli affidatari per i fatti connessi all'accoglienza, inclusi i danni al minorenne, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità.
4. **Terzietà reciproca.** Il minorenne è considerato terzo rispetto agli affidatari e viceversa; i familiari conviventi sono ricompresi nella clausola, che opera in espressa deroga alle esclusioni previste per assicurati e conviventi; sono coperti i fatti dolosi del minorenne di cui affidatari ed ente debbano rispondere; l'assicuratore rinuncia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti di affidatari e minorenne, salvo il dolo.
5. **Garanzia infortuni.** Morte, invalidità permanente (senza franchigia o con franchigia contenuta), rimborso delle spese mediche; operatività 24 ore su 24, anche durante i rientri presso la famiglia d'origine; rinuncia alla surrogazione verso gli affidatari.
6. **Tutela legale.** Spese di assistenza e difesa di affidatari, conviventi e minorenne nei procedimenti penali e nelle controversie connesse all'accoglienza; massimale per vertenza adeguato; libera scelta del legale.
7. **Ambito soggettivo.** Sono espressamente inclusi: affidi consensuali e giudiziali, eterofamiliari e a parenti, residenziali e diurni o a tempo parziale, fasi preliminari e di avvicinamento, forme di solidarietà e prossimità familiare, neonati, affidi a rischio giuridico, minorenni stranieri non accompagnati, neomaggiorenni in prosieguo, collocamenti d'urgenza ex art. 403 c.c.; nessun requisito di residenza del minorenne; negli affidi fuori territorio è indicato l'ente che provvede alla copertura.
8. **Operatività automatica.** Copertura di categoria, senza attivazioni «a richiesta»; decorrenza dall'avvio (o dalle fasi preliminari) fino alla cessazione; validità territoriale anche fuori comune e all'estero; regolazione del premio a consuntivo.
9. **Massimali e franchigie.** Responsabilità civile con massimale coerente con quello generale dell'ente (negli atti esaminati, tra 3 e 5 milioni di euro per sinistro); franchigie e scoperti a carico dell'ente e non opponibili ad affidatari e danneggiati, perché i danni di piccola entità non restino a carico delle famiglie.
10. **Esclusioni negoziate.** Verificato il trattamento di: fatti dolosi del minorenne, danni a cose in uso o in consegna, attività sportive, danni fra assicurati; valutata, ove reperibile, una garanzia per i danni diretti ai beni degli affidatari, operante anche per il minorenne incapace e senza franchigie a carico delle famiglie; chiarito il regime dei rientri presso la famiglia d'origine (infortuni sempre operanti, responsabilità civile limitata al tempo trascorso con gli affidatari, salvo diversa previsione).
11. **Sinistri e informazione.** Procedura di denuncia tramite il servizio sociale, con tempi certi e coerenti con i termini di polizza (artt. 1913 e 1915 c.c.); consegna agli affidatari, all'avvio,

di un estratto della polizza con le istruzioni (v. i facsimile nelle Appendici C e D); flussi di dati minimizzati, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

12. **Continuità e monitoraggio.** Rinnovi senza vuoti di copertura; verifica annuale di sinistri, somme e premi; controllo costante di coerenza tra regolamento e capitolati.

Appendice C. Facsimile dell'estratto per gli affidatari

Da consegnare agli affidatari all'avvio dell'affidamento (par. 4.7), compilato dal Servizio sociale sulla base delle polizze in vigore. Le voci non pertinenti vanno eliminate.

[Intestazione dell'Ente]
Prot. n. _____ del ____/____/_____

COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE
Estratto informativo per gli affidatari

1. Ente, affidatari e affidamento

Ente titolare dell'affidamento (contraente delle polizze)	
Referente del Servizio sociale (nome, telefono, e-mail)	
Affidatario/a o affidatari (cognome e nome, luogo e data di nascita)	
Minorenne in affidamento (iniziali o codice identificativo)	
Tipologia di affidamento	□ residenziale □ a tempo parziale □ diurno □ consensuale □ giudiziale □ eterofamiliare □ a parenti
Provvedimento (estremi e data)	
Decorrenza e durata prevista	dal ____/____/_____ durata prevista: _____

2. Polizza di responsabilità civile

Compagnia assicuratrice ed eventuale broker	
Polizza n.	
Periodo di validità	dal ____/____/_____ al ____/____/_____
Chi è assicurato	□ minorenne □ affidatari e componenti conviventi del nucleo
Che cosa copre	□ danni cagionati dal minorenne a terzi □ responsabilità civile degli affidatari e dei conviventi per i fatti connessi all'accoglienza □ danni cagionati dal minorenne agli affidatari e ai conviventi □ danni cagionati al minorenne dagli affidatari e dai conviventi
Terzietà reciproca tra minorenne e nucleo affidatario	□ sì (art. _____ di polizza) □ no
Fatti dolosi del minorenne	□ compresi □ esclusi
Massimale per sinistro	euro _____
Franchigia o scoperto	euro _____ a carico di: □ Ente □ affidatari
Principali esclusioni	

Validità territoriale	□ nel territorio italiano □ nel territorio italiano e all'estero □ altro: _____
Periodi trascorsi dal minorenne presso i genitori o la famiglia d'origine	□ coperti □ non coperti □ coperti solo per: _____

3. Polizza infortuni

Compagnia assicuratrice ed eventuale broker	
Polizza n.	
Periodo di validità	dal ____/____/_____ al ____/____/_____
Chi è assicurato	□ minorenne □ affidatari e componenti conviventi del nucleo
Operatività	□ 24 ore su 24 □ altro: _____
Caso morte	euro _____
Invalidità permanente	euro _____ franchigia: _____ %
Rimborso delle spese mediche	euro _____
Altre garanzie (diaria da ricovero, ecc.)	
Principali esclusioni	
Validità territoriale	□ nel territorio italiano □ nel territorio italiano e all'estero □ altro: _____
Periodi trascorsi dal minorenne presso i genitori o la famiglia d'origine	□ coperti □ non coperti □ coperti solo per: _____

4. Tutela legale

Compagnia assicuratrice e polizza n.	
Periodo di validità	dal ____/____/_____ al ____/____/_____
Chi è assicurato	□ minorenne □ affidatari e componenti conviventi del nucleo
Che cosa copre	□ difesa nei procedimenti penali □ controversie civili □ richiesta di risarcimento dei danni subiti
Massimale per vertenza e scelta del legale	euro _____ scelta del legale: □ libera □ altro: _____

5. Cosa fare in caso di sinistro

1. Mettere in sicurezza le persone e, se necessario, chiamare i soccorsi; conservare referti, ricevute, fotografie e ogni altro documento utile.
2. Informare subito il Servizio sociale referente e, comunque entro _____ giorni dal fatto, trasmettere il modulo «Comunicazione del sinistro» con la documentazione disponibile.
3. Non riconoscere responsabilità, non concordare risarcimenti e non firmare transazioni senza averne prima parlato con il Servizio.
4. Consegnare al Servizio, appena ricevuti, richieste di risarcimento, lettere di legali e atti giudiziari.
5. Il Servizio cura la denuncia alla compagnia (o al broker) e tiene informati gli affidatari sull'esito.

6. Avvertenze

– Le coperture sono a totale carico dell'Ente: agli affidatari non è richiesto alcun premio.
– Vanno comunicati al Servizio i soggiorni all'estero e le variazioni nella composizione del nucleo affidatario.
– Il presente estratto ha valore informativo: fanno fede le condizioni di polizza, consultabili presso _____.

Luogo e data	Per l'Ente (timbro e firma)	Per ricevuta, gli affidatari

Appendice D. Facsimile della comunicazione del sinistro

Da compilare a cura degli affidatari e da consegnare al Servizio sociale, che provvede alla denuncia alla compagnia (par. 4.7). Un modulo per ciascun evento

.

Al Servizio sociale di _____
Ufficio / operatore referente: _____

COMUNICAZIONE DEL SINISTRO
Affidamento familiare – coperture assicurative dell'Ente

1. Affidatario/a (o affidatari) che comunica il sinistro

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Codice fiscale	
Residenza	
Telefono / e-mail	

2. Minorenne in affidamento

Cognome e nome oppure codice identificativo	
Data di nascita	____/____/_____
Affidamento in corso dal	____/____/_____
Tipologia	□ residenziale □ a tempo parziale □ diurno □ fase di conoscenza e avvicinamento

3. Tipo di evento

□ infortunio subito dal minorenne
□ danno cagionato dal minorenne a terzi (persone o cose)
□ danno cagionato dal minorenne agli affidatari, ai loro familiari conviventi o ai loro beni
□ danno subito dal minorenne per fatto degli affidatari o dei loro familiari conviventi
□ infortunio subito da un componente del nucleo affidatario
□ atto giudiziario, diffida o avviso ricevuto, per il quale si chiede l'attivazione della tutela legale
□ altro: _____

4. Circostanze

Data e ora	____/____/_____ ore ____:____
Luogo (indirizzo, comune, eventuale Stato estero)	
Descrizione del fatto	

Persone presenti e testimoni (nome e recapiti)	
Intervento di autorità o soccorsi	□ no □ sì: _____

5. Persone danneggiate e danni

Danneggiato/a (cognome e nome, recapiti, rapporto con il nucleo affidatario)	
Lesioni alla persona	□ no □ sì: _____ Pronto soccorso o ricovero: □ no □ sì, presso _____
Danni a cose (descrizione e valore stimato)	
Richiesta di risarcimento già ricevuta	□ no □ sì, in data ____/____/_____ (allegare)
Altre assicurazioni che possono coprire l'evento (polizza familiare, scolastica, sportiva, ecc.)	□ no □ sì: compagnia _____ polizza n. _____

6. Allegati

□ verbale di pronto soccorso e documentazione medica □ ricevute delle spese sostenute
□ fotografie □ preventivi o fatture di riparazione □ richiesta di risarcimento del terzo
□ verbali o denunce alle autorità □ altro: _____

7. Dichiarazioni

I sottoscritti dichiarano che quanto sopra riportato corrisponde al vero e si impegnano a trasmettere al Servizio sociale ogni ulteriore documento o comunicazione relativi all'evento.
Si impegnano a non riconoscere responsabilità e a non concludere transazioni senza il previo accordo dell'Ente e della compagnia.
Dichiarano di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) e prendono atto che i dati, compresi quelli relativi alla salute, saranno comunicati alla compagnia e all'eventuale broker nella sola misura necessaria alla gestione del sinistro.

Luogo e data	Firma dell'affidatario/a o degli affidatari

Spazio riservato al Servizio sociale

Ricevuta il		Protocollo n.	
Trasmessa a compagnia / broker il		Sinistro n.	
Operatore referente		Firma	

Appendice E. Schema di clausole per il capitolato di polizza

Formulazioni indicative, da adattare alla struttura delle polizze dell'ente con il supporto dell'ufficio contratti o del broker. Le parti tra parentesi quadre sono da completare. Non sostituiscono la redazione tecnica del capitolato né la verifica di assicurabilità delle singole garanzie.

E.1 Assicurati. Sono assicurati, oltre al Contraente: i minorenni e i neomaggiorenni in affidamento familiare a qualunque titolo, per la loro responsabilità personale; gli affidatari e i componenti conviventi del loro nucleo, per la responsabilità loro derivante dall'accoglienza, compresa quella per il fatto del minorenne. La garanzia è prestata per conto degli assicurati ai sensi dell'art. 1891 c.c.

E.2 Terzietà reciproca. In deroga alle condizioni generali, i minorenni in affidamento sono considerati terzi rispetto agli affidatari e ai componenti del loro nucleo, e questi ultimi sono considerati terzi rispetto ai minorenni.

E.3 Fatti dolosi. La garanzia opera anche per i danni derivanti da fatti dolosi del minorenne dei quali gli affidatari o il Contraente debbano rispondere (art. 1900, secondo comma, c.c.).

E.4 Ambito e operatività. La garanzia opera automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione dei nominativi, per tutti gli affidamenti di cui il Contraente è titolare, in ogni forma (residenziale, diurna, a tempo parziale), comprese le fasi di conoscenza e avvicinamento; vale [in tutto il mondo / in Europa]. Per l'identificazione degli assicurati fanno fede gli atti del Contraente.

E.5 Franchigie. Franchigie e scoperti restano a carico del Contraente e non sono opponibili agli assicurati né ai terzi danneggiati: la Società liquida il danno per intero e ne chiede il rimborso al Contraente.

E.6 Rinuncia a rivalsa e surrogazione. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa e di surrogazione (art. 1916 c.c.) nei confronti degli affidatari, dei componenti del loro nucleo e dei minorenni in affidamento.

E.7 Danni diretti ai beni degli affidatari (clausola eventuale). La Società indennizza, entro il limite di euro [_____] per sinistro e per anno, i danni materiali e diretti cagionati dal minorenne ai beni degli affidatari e dei componenti del loro nucleo, anche quando il minorenne sia incapace di intendere e di volere o abbia agito con dolo, e a prescindere dall'accertamento di una responsabilità.

E.8 Infortuni. L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dai minorenni in affidamento 24 ore su 24, anche durante i periodi trascorsi presso la famiglia d'origine [ed è estesa agli affidatari e ai componenti conviventi del loro nucleo per gli infortuni subiti in occasione dell'accoglienza].

E.9 Altre assicurazioni e denuncia dei sinistri. La garanzia opera in via primaria («primo rischio»), indipendentemente dall'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il termine per la denuncia del sinistro è di [30] giorni e decorre dal momento in cui l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Appendice F. Casi-tipo: quale garanzia risponde

Esempi indicativi, utili per orientare operatori e famiglie: le risposte presuppongono coperture costruite secondo le indicazioni del paragrafo 4 e dipendono, in concreto, dalle condizioni della polizza in vigore.

1. Il bambino, giocando a pallone, rompe la vetrata del vicino. Dovrebbe rispondere la garanzia di responsabilità civile verso terzi (responsabilità del minorenne e di chi è chiamato a risponderne). La franchigia resta a carico dell'ente, se il capitolato lo prevede.
2. Il ragazzo, in bicicletta, investe un pedone. Dovrebbe rispondere la garanzia di responsabilità civile verso terzi. Se il mezzo fosse un veicolo a motore, il sinistro ricadrebbe invece, di regola, sull'assicurazione obbligatoria del veicolo.
3. Il bambino cade dall'altalena in giardino e si frattura un braccio, senza colpa di alcuno. Dovrebbe rispondere la garanzia infortuni (spese mediche ed eventuale invalidità permanente). La responsabilità civile, in mancanza di colpa, non entra in gioco.
4. Il bambino si ustiona con una pentola lasciata incustodita sul fornello. Possono operare la garanzia infortuni e, per la responsabilità degli affidatari verso il minorenne, la garanzia di responsabilità civile, a condizione che il minorenne sia considerato terzo. Per lo stesso pregiudizio, secondo l'orientamento richiamato al par. 4.3, indennizzo e risarcimento non si sommano.
5. Il bambino di quattro anni rovescia e rompe il televisore degli affidatari. È difficile che la responsabilità civile operi: il minorenne è verosimilmente incapace e il tenuto alla sorveglianza coincide con il danneggiato. Può rispondere la garanzia danni diretti ai beni degli affidatari, se prevista.
6. L'adolescente danneggia volontariamente l'automobile degli affidatari. Il fatto doloso difficilmente è coperto come responsabilità personale del minorenne; per i veicoli, inoltre, valgono di solito regole a parte. Può rispondere la garanzia danni diretti, se prevista ed estesa ai fatti dolosi e ai veicoli.
7. Il ragazzo, giocando, ferisce involontariamente il figlio degli affidatari. Dovrebbe rispondere la garanzia di responsabilità civile, se la clausola di terzietà comprende i familiari conviventi; può operare anche la garanzia infortuni, se estesa al nucleo affidatario.
8. Il ragazzo si infortuna durante il fine settimana trascorso con i genitori. Risponde la garanzia infortuni, se opera 24 ore su 24 anche durante i rientri. La responsabilità civile degli affidatari, di regola, non è coinvolta.
9. Dopo un incidente occorso al minorenne, gli affidatari ricevono un'informazione di garanzia per lesioni colpose. Per la difesa nel procedimento penale può operare la tutela legale, nei limiti delle condizioni di polizza; per le eventuali richieste di risarcimento può operare la garanzia di responsabilità civile, che comprende le spese di resistenza nei limiti dell'art. 1917 c.c.

Appendice G. Glossario dei termini assicurativi

Definizioni semplificate, a solo scopo orientativo: fanno fede le definizioni contenute in ciascuna polizza.

Contraente. Chi stipula la polizza e paga il premio: qui l'ente titolare dell'affidamento.
Assicurato. Nella responsabilità civile, la persona la cui responsabilità è coperta; negli infortuni, la persona il cui infortunio è indennizzato.
Terzo. Chi può essere risarcito dalla polizza di responsabilità civile. Di regola non sono terzi l'assicurato e i suoi familiari conviventi.
Terzietà reciproca. Clausola con cui il minorenne e i componenti del nucleo affidatario sono considerati terzi gli uni rispetto agli altri, così che i danni tra loro rientrino nella garanzia.
Massimale. Importo massimo che l'assicuratore paga per sinistro o per anno.
Franchigia e scoperto. Parte del danno che non viene pagata dall'assicuratore: la franchigia è un importo fisso, lo scoperto una percentuale del danno.
Indennizzo e risarcimento. L'indennizzo è la somma che l'assicuratore deve in base al contratto; il risarcimento è quanto il responsabile deve al danneggiato per riparare l'intero danno.
Surrogazione. Diritto dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo di agire, al posto dell'assicurato, contro il responsabile del danno (art. 1916 c.c.).
Rivalsa. Nel linguaggio delle polizze, azione con cui l'assicuratore della responsabilità civile, dopo aver risarcito il danneggiato, chiede all'assicurato o a un altro responsabile di restituire quanto pagato, nei casi previsti dal contratto o dalla legge.
Primo rischio. Nell'uso qui adottato, modalità per cui la polizza paga senza attendere l'intervento di altre assicurazioni che coprono lo stesso evento.
Regolazione del premio. Conguaglio a fine periodo tra il premio anticipato e quello dovuto in base al numero effettivo di assicurati.
Danni diretti. Garanzia che indennizza il danno ai beni dell'assicurato a prescindere dall'esistenza di un responsabile.
Tutela legale. Garanzia che copre le spese di assistenza legale dell'assicurato, in particolare nei procedimenti penali e nelle azioni per ottenere un risarcimento.

Fonti principali

Fonti nazionali

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (2012, agg. 2024) – ed. 2013: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf – ed. aggiornata 2024 (Accordo CU 8.2.2024, Rep. 17/CU): https://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/strumenti-il-sociale-1-linee-indirizzo-affidamento-familiare

Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (2017, agg. 2024) – ed. 2017: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Linee_%20guida_accoglienza_181203.pdf – ed. aggiornata 2024: https://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/strumenti-il-sociale-2-linee-indirizzo-accoglienza

L. 184/1983 (testo vigente: https://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/17/083U0184/CONSOLIDATED); l. 149/2001; l. 37/2026 (https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/27/26G00054/ORIGINAL); d.lgs. 149/2022; l. 244/2007, art. 3, comma 59; d.lgs. 36/2023, art. 50; codice civile, artt. 1173, 1218, 1227, 1228, 1891, 1900, 1910, 1913, 1915, 1916, 1917, 2043, 2046, 2047, 2048, 2049 e 2054: https://www.normattiva.it

Atti regionali

Piemonte, D.G.R. 79-11035/2003: https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2003/50/siste/00000009.htm

Veneto, D.G.R. 3791/2008 (Linee Guida affido, par. 5.1.2), nella riproduzione della banca dati legale di Save the Children Italia: https://legale.savethechildren.it/wp-content/uploads/wpallimport/files/attachments/_DatasImport/pdf/allegato_d.g.r._3791_2008_veneto.pdf

Molise, D.G.R. 1092/2009 (par. 12.2): https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Direttiva_sull__affidamento_familiare_dei_minori_Regione_Molise-1.pdf

Provincia autonoma di Trento, Linee guida affidamento familiare (pubblicate sul sito con l'indicazione «in validità dal 15/02/2023»), sez. 8.3: https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Linee-guida-affidamento-familiare

Umbria, D.G.R. 464/2024: https://www.welforum.it/wp-content/uploads/2024/06/umbria-dgr-464-2024.pdf; Lazio, D.G.R. 351/2024: https://www.welforum.it/wp-content/uploads/2024/06/lazio-dgr-351-2024.pdf

Regione Lombardia, polizze infortuni e responsabilità civile per le unità di offerta sociale e i minorenni in affido (scadenza 31.12.2027): https://www.regione.lombardia.it/diritti-e-tutele/assicurazioni-e-risarcimenti/unit--di-offerta-sociale---risarcimento-danni-da-infortuni-e-responsabilit--civile

Atti ed esempi degli enti locali

Unione Terra di Mezzo (RE), capitolato RCT/RCO lotto 6: https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2020/04/Capitolato-RCT-RCO-LOTTO-6.pdf

Comune di Grado (GO), capitolato infortuni lotto 3, art. 1.8: https://www.comune.grado.go.it/media/files/031009/attachment/Allegato_A_lotto_3_INFORTUNI_yDeXd4u.pdf

Zona Sociale n. 2 – Perugia, regolamento affido 2025 (artt. 5 e 10): https://www.comune.perugia.it/wp-content/uploads/2025/06/08.15-RegolamentoComunaleAffidoFamiliareMinoriZonaSociale2.pdf

C.I.S. «Ovest Solidale» (TO), regolamento affidamenti 2021 (artt. 2 e 13): https://www.consorzioovestsolidale.it/documentazione/58-regolamento-degli-affidamenti-familiari/file

Comune di Firenze, regolamento affidi (art. 12): https://www.comune.firenze.it/system/files/2017-11/Affido_17AS_0.pdf; vademecum per le famiglie affidatarie (dicembre 2020): https://sociale.comune.fi.it/system/files/2021-01/vademecum_affidi_2021.pdf

Unione delle Terre d'Argine (MO), regolamento affido 2024 (art. 10): https://amministrazionetrasparente.terredargine.it/files/unione/regolamenti/2024_03_11_Reg_affidi_Del_Cons_9.pdf

Comune di Sovizzo (VI), regolamento intercomunale affidi ULSS 6 (art. 22): https://sac5.halleysac.it/c024103/zf/index.php/atti-generali/index/dettaglio-voce/atto/1/voce/74

Capitolati riprodotti in banca dati Law Insider: Campoformido https://lawinsider.com/it/contracts/gpb6OqLO0OU; Cannara https://lawinsider.com/it/contracts/jPDwq34R3SP; Meda

https://www.lawinsider.com/it/contracts/eWD0RntY3Cf; Acqui Terme https://lawinsider.com/it/contracts/dCL46I0uMHt

Dottrina, giurisprudenza commentata, prassi

G. Ingino, Obbligo di vigilanza e responsabilità civile (relazione AMI): https://www.ami-avvocati.it/wp-content/uploads/2016/02/OBBLIGO-DI-VIGILANZA-E-RESPONSABILITA-CIVILE-relazione.pdf

F. Di Ciommo, In soccorso all'inadeguata disciplina positiva (nota a Cass. 12501/2000 e Cass. 10357/2000), in Danno e responsabilità, 2001, n. 3, p. 257 ss.: https://www.diciommoandpartners.com/wp-content/uploads/2015/06/Figlidiscepoli-e-discoli-in-Danno-e-resp.-2001.pdf

M. Alberici, La responsabilità vicaria dei precettori e dei maestri d'arte, in Cultura giuridica e diritto vivente, vol. 1 (2014): https://journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/download/398/384/1548

G. Belli, Sorveglianza degli incapaci e responsabilità del custode, in La Responsabilità Civile, 2011, n. 12, pp. 848-851: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/3383/1/Sorveglianza_incapaci_%28RC_2011%2C_12%2C_848-851%29.pdf

Antonio Greco, Responsabilità ex art. 2048 c.c. del genitore non affidatario (lexenia.it, 13 ottobre 2014): https://www.lexenia.it/responsabilita-ex-art-2048-c-c-del-genitore-non-affidatario/

M. De Luca, La responsabilità da contatto sociale per il minore affidato (su Cass. 28139/2023): https://giornalegiuridico.it/la-responsabilita-da-contatto-sociale-per-il-minore-affidato/

Su Cass. 20928/2015 (responsabilità del Comune per l'operato dei servizi sociali): https://www.studiocataldi.it/articoli/19798-responsabile-il-comune-quando-i-servizi-sociali-allontanano-ingiustamente-il-minore-dalla-famiglia.asp

F. Zambuto, Responsabilità del comune per fatto dei Servizi Sociali e risarcimento del danno non patrimoniale, in Cammino Diritto, 26 gennaio 2016: https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/1099_1-2016.pdf

ANFAA, Gli affidatari: i diritti e i doveri (con la citazione del CNSA): https://archivio.anfaa.it/gli-affidatari-i-diritti-e-i-doveri/

Massime di Cass. 3142/1981, Cass. 12501/2000 e Cass. 28139/2023: https://brocardi.it/massimario/8880.html; https://brocardi.it/massimario/9038.html; https://brocardi.it/massimario/78187.html

Su Cass. 28139/2023 v. anche: https://responsabilecivile.it/responsabilita-da-contatto-sociale-per-lannegamento-del-figlio/

Su Cass. 9380/2021 (polizza infortuni mortali e cumulo con il risarcimento): https://www.studiocataldi.it/articoli/42187-il-principio-indennitario-non-vale-sempre-nella-polizza-assicurativa-infortuni.asp

Su Cass. 19057/2026 (rinuncia alla surrogazione e principio indennitario): https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-e-responsabilita-civile/diritto-assicurativo/rinuncia-alla-surrogazione-e-divieto-di-doppio-ristoro-la-cassazione-riafferma-la-centralita-del-principio-indennitario/; https://www.laleggepertutti.it/807264_infortuni-e-polizze-vietato-il-doppio-incasso-dei-risarcimenti

Massime di Cass. 20322/2005, Cass. Sez. Un. 9346/2002 e Cass. 9380/2021: https://brocardi.it/massimario/9036.html; https://brocardi.it/massimario/46523.html; https://brocardi.it/massimario/74159.html

Massime di Cass. 19060/2003 e Cass. 9556/2009: https://brocardi.it/massimario/8877.html; https://www.brocardi.it/massimario/9048.html

M. Hazan, Polizze infortuni, sul cumulo confronto riaperto, in NT+ Diritto, 29 maggio 2023: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/polizze-infortuni-cumulo-confronto-riaperto-AEs50hWD

M. Asaro, Le assicurazioni a copertura dei rischi degli enti pubblici e dei dipendenti pubblici (rassegna, 7 novembre 2017): https://www.segretaricomunalivighenzi.it/07-11-2017-le-assicurazioni-a-copertura-dei-rischi-degli-enti-pubblici-e-dei-dipendenti-pubblici/07/11/2017

Centro Studi AFFIDO

Numero Verde
800-661592

www.centrostudiaffido.it

Consulenze e Formazione per i Centri Affido
Formazione e Accompagnamento Affidatari